



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 10611/PROD.COMM.
Rif. prot. 394 dd. 9 marzo 2006

Alleg.
Oggetto: L.R. 29/2005
Problematiche interpretative

Trieste, 27 marzo 2006
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

All'Associazione Nazionale (...)

Si fa riferimento alla nota citata a margine dell'Associazione in indirizzo, con la quale sono state trasmesse specifiche problematiche interpretative evidenziate da alcuni Comuni in relazione alla normativa di cui all'oggetto, per precisare innanzi tutto che al quesito formulato dal Comune di (...) (prot. 3189 dd. 03/03/2006) è già stata fornita risposta con nota della scrivente Direzione prot. 9672/COMM.PROD. dd. 03 marzo 2006, trasmessa anche a codesta Associazione; per quanto concerne invece gli ulteriori quesiti formulati dal Comune di (...), si rappresenta quanto segue.

Generi alimentari. L'articolo 2, comma 1, lettera c), della L.R. 29/2005, definisce la vendita di generi alimentari quale vendita di prodotti destinati alla nutrizione, ed è irrilevante che la nutrizione sia diretta nei confronti dell'uomo oppure degli animali (cfr. risoluzione MAP prot. 511902 dd. 30 settembre 2002).

Generi non alimentari a basso impatto. Si premette innanzi tutto che, alla luce delle disposizioni attualmente in vigore, i generi non alimentari a basso impatto (si ribadisce: deve trattarsi di generi "non alimentari") non costituiscono un terzo *genus* accanto ai settori alimentare e non alimentare, ma hanno una rilevanza esclusivamente urbanistico – edilizia: comma 5 dell'articolo 16 e comma 6 dell'articolo 18.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 dà un'elencazione esemplificativa di questi beni e per non irrigidire l'elenco utilizza la formula <<prodotti similari>> a quelli precedentemente identificati <<che richiedono comunque ampie superfici di

esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti>>: si tratta di una specifica “norma in bianco” o “norma valvola”, la quale impone una concreta valutazione caso per caso.

Ad ogni modo, le disposizioni di favore citate (art. 16, comma 5, e art. 18, comma 6) presuppongono un adeguamento da parte degli strumenti urbanistici comunali, in quanto non operano automaticamente: da una semplice <<lettura letterale >> delle norme in argomento si evince infatti che i generi non alimentari a basso impatto <<possono essere allocati>> ed i relativi standard dei parcheggi <<possono essere ridotti>>.

Non sussiste alcun dubbio in merito all’inserimento delle cosiddette <<agrarie>> nella categoria dei generi non alimentari a basso impatto, considerato che in questi esercizi si vendono <<prodotti simili ai materiali dell’agricoltura e della zootecnia>>; si ribadisce però che il riconoscimento è limitato ai prodotti non alimentari, (esplicita definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), mentre, per quanto concerne i prodotti alimentari venduti sempre nelle agrarie, non si rinviene una disciplina differenziata rispetto agli altri esercizi.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco MILAN -

RBr/



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 9727/ PROD.COMM.

Rif. prot. 4316 dd. 4 marzo 2006

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Generi a basso impatto.

Trieste, 16 marzo 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Al Comune di

Si fa riferimento alla nota citata a margine del Comune in indirizzo, con la quale sono state formulate specifiche problematiche interpretative relativamente all'oggetto, per evidenziare quanto segue.

Si premette innanzi tutto che, alla luce delle disposizioni attualmente in vigore, i generi non alimentari a basso impatto (si ribadisce: deve trattarsi di generi "non alimentari") non costituiscono un terzo *genus* accanto ai settori alimentare e non alimentare, ma hanno una rilevanza esclusivamente urbanistico – edilizia: comma 5 dell'articolo 16 e comma 6 dell'articolo 18; l'identificazione di tali beni va fatta caso per caso, non potendo la Direzione scrivente esprimersi in merito ad un'elencazione tra l'altro parziale.

Ad ogni modo, le disposizioni di favore citate (art. 16, comma 5, e art. 18, comma 6) presuppongono un adeguamento da parte degli strumenti urbanistici comunali, in quanto non operano automaticamente: da una semplice <<lettura letterale >> delle norme in argomento si evince infatti che i generi non alimentari a basso impatto <<possono essere allocati>> ed i relativi standard dei parcheggi <<possono essere ridotti>>.

Poiché tali generi <<richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita>> (articolo 2, comma 1, lettera e), sebbene la legge non lo disponga espressamente, *de facto* non potranno configurarsi esercizi di vendita con superfici piccole, in ogni caso l'ampiezza andrà valutata in relazione alla singola realtà.

Non sussiste alcun dubbio in merito all'inserimento delle cosiddette <<agrarie>> nella categoria dei generi non alimentari a basso impatto, considerato che in questi esercizi si vendono <<prodotti simili ai materiali dell'agricoltura e della zootecnia>>; si ribadisce però che il riconoscimento è limitato ai prodotti non alimentari, (esplicita definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), mentre, per quanto concerne i prodotti alimentari venduti sempre nelle agrarie, non si rinviene una disciplina differenziata rispetto agli altri esercizi.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -